

SERVIZIO NORMATIVA E POLITICHE DI VIGILANZA

Rifer. a nota n.	del		
Classificazione III	1	1	Alle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in Italia LORO SEDI
All.ti n. 2			Alle Ultime Società Controllanti LORO SEDI
			Alle Rappresentanze per l'Italia delle imprese di assicurazione e riassicurazione con sede legale in uno Stato terzo rispetto allo S.E.E LORO SEDI

Oggetto *Solvency II*: calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard – Esiti dell'indagine conoscitiva sull'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite, aspettative dell'Istituto in materia e avvio di una pubblica consultazione su alcuni aspetti emersi dall'indagine (scadenza 30 settembre 2016).

1. Premessa

1. Con lettera del 3 agosto 2015 l'IVASS ha dato avvio a una indagine conoscitiva sull'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle imposte differite (in seguito LAC DT) ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità con la formula standard, richiedendo alle imprese l'invio di una relazione tecnica di supporto alle informazioni quantitative in materia di LAC DT già trasmesse a questo Istituto in riscontro alle lettere al mercato del 4 dicembre 2014 e del 30 marzo 2015.
2. Contestualmente, l'IVASS ha emanato in pubblica consultazione il Regolamento concernente l'aggiustamento per la capacità di assorbimento delle perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite (documento di consultazione n. 17/2015) col quale si intende dare attuazione nazionale alle linee guida emanate da EIOPA fornendo chiarimenti applicativi in materia.

3. Con la presente lettera si illustrano i risultati dell'indagine condotta, evidenziandone gli aspetti salienti; tra questi emergono, in particolare, l'elevata discrezionalità fin qui esercitata nelle valutazioni delle imprese, resa possibile dai ridotti ambiti di copertura della norma comunitaria, e l'elevato impatto di dette valutazioni sul Requisito Patrimoniale di Solvibilità.
4. A fronte di tali evidenze, che stanno inducendo riflessioni anche a livello comunitario sull'opportunità di una declinazione più dettagliata della norma, la presente lettera illustra gli orientamenti seguiti dall'IVASS nello svolgimento delle pertinenti attività di vigilanza. Essa si colloca in un quadro di interventi dell'Istituto volti a:
 - a) accrescere nei confronti degli operatori la chiarezza dell'impostazione dell'IVASS nell'applicazione del quadro normativo in materia. In particolare, l'IVASS intende aggiornare e intensificare l'azione di vigilanza, con riguardo sia ai flussi informativi richiesti sia alle verifiche operate. I casi di aggiustamenti LAC DT rilevanti o fondati in misura importante sulle proiezioni di utili futuri saranno oggetto di specifiche valutazioni promosse dall'Istituto attraverso il ricorso a verifiche cartolari o ispettive, ove opportuno anche sulla base dei poteri previsti dall'articolo 267 degli Atti delegati;
 - b) informare sugli aspetti che saranno inseriti nei previsti interventi regolamentari, per consentire di dare compiuta attuazione alle indicazioni scaturite dall'attività di vigilanza contenute nella presente lettera.

2. Risultati dell'indagine conoscitiva

5. Dalle informazioni raccolte nell'indagine conoscitiva emerge una varietà di approcci da parte delle imprese ai fini della determinazione dell'aggiustamento per la LAC DT, non sempre coerenti con le disposizioni previste dagli Atti Delegati e dalle Linee guida EIOPA.
6. Gli aspetti di diversità che confluiscono nella determinazione della LAC DT attengono sia alle metodologie di calcolo sia ad elementi di valutazione degli importi che rientrano nel calcolo e risultano in grado di produrre un impatto significativo di riduzione del requisito patrimoniale di solvibilità. Ad esito della lettera al mercato sono state effettuate alcune analisi su un campione di 119 imprese, delle quali 20 hanno evidenziato un aggiustamento per LAC DT nullo. Per le restanti imprese, le informazioni raccolte hanno rivelato disomogeneità nell'incidenza dell'importo del

LAC DT sul requisito patrimoniale di solvibilità di base (BSCR), di cui all'articolo 45-quinquies, comma 1, lettera a) del Codice, evidenziando un *range* di variabilità della riduzione percentuale di quest'ultimo compreso tra lo 0% e il 43%.

7. La forte variabilità del *ratio* è confermata dalle preliminari analisi condotte dall'Istituto sul primo *set* di informazioni rese sulla base del nuovo regime *Solvency II (Day 1 reporting templates)*.

2.1. Quantificazione della LAC DT

8. L'ammontare della LAC DT origina dalla quantificazione delle imposte differite nozionali attive (nDTA) e dalle ipotesi di compensabilità di tali imposte differite ascrivibili, in coerenza con lo IAS 12, a imposte differite passive (d'ora in avanti DTL) nette valutate *ante stress* e a probabili imposte da utili futuri. Essa quindi dipende da:
 - a) elementi valorizzati dalle imprese nella situazione *ante stress* (DTL nette) e nella situazione *post stress* (nDTA e probabili imposte da utili futuri);
 - b) un processo decisionale che l'impresa deve seguire in funzione dei valori assunti dagli elementi sopra menzionati. Si veda al riguardo la *flow chart* sul calcolo della LAC DT (Allegato 1).
9. In generale l'importo della LAC DT è fortemente dipendente sia dall'approccio prescelto per il calcolo delle nDTA che dalle valutazioni di ammissibilità di queste ultime in condizioni *post stress*.

2.2. nDTA

10. Le nDTA esprimono la differenza, se positiva, fra le imposte differite attive ricalcolate a seguito della perdita istantanea di cui all'articolo 207 degli Atti delegati prima delle valutazioni di ammissibilità e le imposte differite attive dello Stato patrimoniale di solvibilità valutate, in applicazione dello IAS12, nelle condizioni *ante stress*.
11. Dall'indagine è emerso un ampio ricorso alla metodologia semplificata di calcolo delle nDTA (art. 11, comma 4, dello schema di Regolamento sottoposto a pubblica consultazione), spesso con l'applicazione di un'aliquota fiscale media unica. Dai dati trasmessi, tuttavia, si rileva che l'aliquota utilizzata, spesso, non è stata individuata tenendo conto del peculiare regime fiscale applicabile ad alcune voci di stato patrimoniale (es. le partecipazioni) e, in genere, non è emersa evidenza di

analisi condotte per verificare l'assenza di errore sostanziale del calcolo semplificato.

12. Sul punto, nell'ambito delle attività di vigilanza, l'IVASS si attende che le imprese che adottano per il calcolo della nDTA l'approccio semplificato, identifichino la aliquota fiscale media unica tenendo conto della composizione del bilancio dell'impresa e delle caratteristiche, in termini di riduzione della tassazione, prevedibilmente associate a ciascuna componente del bilancio. Un approccio coerente con questo principio consiste nel calcolare l'aliquota fiscale media unica come media ponderata delle diverse aliquote fiscali applicabili, dove i pesi sono costituiti dalle percentuali delle basi imponibili a cui ciascuna aliquota è applicata.

2.3. Ammissibilità delle nDTA

13. Anche riguardo alle ipotesi concernenti l'ammissibilità delle nDTA, le informazioni raccolte hanno rivelato disomogeneità di approcci.
14. In generale, tutte le imprese hanno ritenuto che imposte differite generate dall'IRES potessero soddisfare il criterio di ammissibilità richiesto dalla normativa fiscale. Solo alcune imprese hanno ritenuto che anche per l'IRAP il criterio fosse soddisfatto, senza tuttavia fornire evidenze a supporto delle ipotesi di recuperabilità dell'imposta.

2.3.1 Ammissibilità delle nDTA derivante da DTL nette

15. Per quanto riguarda l'ammissibilità derivante da DTL nette, l'analisi dei dati non ha in genere evidenziato lo svolgimento di verifiche volte a garantire che la compensazione rispondesse a criteri di coerenza sia con riferimento alla tipologia di imposta sia con riguardo al momento effettivo dell'imputazione delle imposte differite al conto economico; in diversi casi, inoltre, l'analisi non rende evidente il rispetto del divieto di doppio computo (art. 15 dello schema di Regolamento sottoposto a pubblica consultazione).
16. Al riguardo, nelle sue verifiche di vigilanza l'IVASS si attende che:
 - a) al fine di evitare il rischio di doppio computo, l'impresa individui le DTL utilizzate "a supporto" delle eventuali DTA del bilancio *ante stress* e le escluda dall'utilizzo per le valutazioni di ammissibilità delle nDTA *post stress*;
 - b) la verifica della compensabilità delle nDTA con le DTL nette (ovvero le DTL *ante stress* non utilizzate "a supporto" delle DTA *ante stress*) sia operata

attraverso un'analisi scrupolosa che identifichi con chiarezza la tipologia di imposta alla base delle differenze temporanee e l'esercizio in cui se ne prevede l'annullamento. L'IVASS ritiene che solo in presenza delle medesime tipologie di imposta (o di imposte differenti per le quali l'ordinamento fiscale ammette la compensazione), connotate dagli stessi tempi di riconoscimento, la compensazione tra nDTA e DTL nette può risultare ammissibile ai fini del calcolo del requisito di solvibilità;

- c) considerate le finalità prudenziali del calcolo, l'orizzonte temporale delle valutazioni in ordine all'ammissibilità derivante da DTL nette sia coerente con quello di valutazione degli utili futuri (cfr. infra, par. 2.3.2): ci si attende, quindi, che non siano considerate nDTA sulla base di DTL nette destinate ad essere riconosciute oltre il periodo di 5 anni (cfr infra § 19b);
- d) le analisi sulla compensabilità siano basate su appropriate simulazioni anche quando l'impresa decida di adoperare l'approccio semplificato con l'utilizzo di un'aliquota media unica, al fine di verificare che tale approccio non conduca a errori significativi nell'aggiustamento (art. 11, comma 4, dello schema di Regolamento sottoposto a pubblica consultazione).

2.3.2 Ammissibilità delle nDTA derivante da proiezioni di utili futuri

17. Sull'ammissibilità derivante da proiezioni degli utili futuri, i dati raccolti hanno mostrato un quadro piuttosto disomogeneo delle modalità di identificazione delle imposte derivanti da utili di cui l'impresa potrà verosimilmente "disporre" in futuro. Per tale motivo, l'IVASS intende porre particolare attenzione ai casi in cui le imprese nella determinazione dell'aggiustamento LAC DT abbiano considerato l'ammissibilità di utili futuri.

18. Gli elementi più frequenti, che lasciano presupporre modalità non conformi ai principi del *framework Solvency II*, sono ad esempio:

- a) approcci che considerano proiezioni dei redditi imponibili futuri basati su orizzonti temporali di proiezione di lungo o lunghissimo termine;
- b) previsioni di crescita *post stress* poco realistiche, che ipotizzano in alcuni casi performance analoghe o addirittura migliori rispetto a quelle previste in assenza di *stress*;
- c) casi in cui la perdita derivante dall'applicazione dello *stress* è ignorata nelle proiezioni concernenti il *new business*.

19. Nel merito ci si attende che, in coerenza con i principi espressi nello IAS 12, le proiezioni degli utili futuri siano supportate da evidenze convincenti della effettiva possibilità che l'impresa, dopo avere subito la perdita di cui all'articolo 207 degli Atti delegati, possa realizzare tali utili. Considerate le finalità prudenziali dei calcoli in parola l'IVASS ritiene che, affinché le analisi possano essere considerate "convincenti" la proiezione degli utili futuri resti nell'ambito di:

- a) ipotesi realistiche sull'evoluzione dell'attività dell'impresa nell'orizzonte temporale di cui al punto b), basate su quelle utilizzate nella valutazione interna dei rischi e della solvibilità (cd. ORSA), opportunamente riconsiderate per tener conto del fatto che l'impresa si troverebbe nella situazione di avere subito la significativa perdita individuata dall'articolo 207 degli Atti delegati e che lo *stress* presuppone andamenti negativi del mercato in generale, compromettendo le prospettive di crescita dell'impresa;
- b) un orizzonte temporale coerente con la prassi utilizzata da ciascuna impresa nella definizione delle previsioni strategiche, e comunque non superiore ai 5 anni.

20. In tale ottica ad esempio l'IVASS si attende che non vengano presi in considerazione:

- a) *management actions* non coerenti con la situazione *post stress*, quali, a titolo di esempio, la realizzazione di utili dalla vendita di partecipazioni e, in particolare, di partecipazioni strategiche, stanti le caratteristiche intrinseche di tali investimenti;
- b) scenari di completo recupero, nell'orizzonte temporale considerato, dei valori di mercato rilevati nella situazione *ante stress* che incidono sugli attivi dello stato patrimoniale di solvibilità sensibili ai rischi finanziari e di mercato;
- c) proiezioni del *new business* comparabili a quelle previste nella situazione di mercato *ante stress*, posto che l'impresa dovrà tenere conto dell'impatto negativo dello *stress* su un insieme di altri fattori comunque rilevanti, quali ad esempio il *pricing* dei prodotti, la profittabilità del mercato, la domanda di assicurazione, le coperture riassicurative e altre variabili macroeconomiche (es. l'inflazione).

2.4. Informativa sull'aggiustamento LAC DT

21. Al fine di rendere adeguatamente trasparenti le modalità di determinazione della LAC DT e l'impatto in termini di indicatori di solvibilità anche l'informativa al pubblico e quella di vigilanza saranno opportunamente integrate nei testi regolamentari di recepimento delle GL EIOPA in materia di informativa pubblica ed al supervisore (Documento di consultazione n.6/2016). In particolare:

- a) la Relazione sulle condizioni finanziarie e di solvibilità (SFCR) dovrà contenere quanto meno l'indicazione dell'importo della correzione apportata al Requisito Patrimoniale di Solvibilità in virtù della LAC DT e un'adeguata illustrazione delle ipotesi principali su cui si basa il calcolo di tale grandezza. Ciò in quanto dette informazioni appaiono sostanziali per la valutazione a fini di solvibilità dell'impresa (articolo 296 degli Atti delegati);
- b) la Relazione periodica all'IVASS (RSR) dovrà contenere l'indicazione dettagliata delle valutazioni condotte nella individuazione delle nDTA e sulla loro ammissibilità ai fini della determinazione della LAC DT, in quanto informazioni necessarie per lo svolgimento delle attività di vigilanza.

2.5. Consolidato fiscale

22. Alcune imprese hanno menzionato l'esistenza di accordi per la cessione di utili o perdite fiscali (cd. consolidato fiscale) e di averne tenuto conto nel valutare la recuperabilità delle imposte fiscali differite. In alcuni casi, però, le imprese hanno ritenuto che la mera esistenza del consolidato fiscale potesse costituire elemento sufficiente per l'ammissibilità delle nDTA.

23. Un riconoscimento esteso del consolidato fiscale nell'ambito delle valutazioni di ammissibilità delle nDTA è stato sollevato come punto cruciale, anche nell'ambito della richiamata pubblica consultazione dello schema di Regolamento.

24. Nel merito, in considerazione anche dell'intervento di un chiarimento interpretativo fornito da EIOPA in esito ad una Q&A resa pubblica¹, l'Istituto ritiene che nel calcolo dell'aggiustamento per la LAC DT, anche in presenza di un accordo di consolidato

¹ Da Q&A EIOPA – pubblicato il 2 febbraio 2016:

Guideline 9 describes how undertakings may recognise (contractual) arrangements for the transfer of profits or losses to another undertaking permitted under existing tax legislation. It states that undertakings ability to recognise agreements or arrangements for the transfer of taxable losses to another group company for payment or benefit receivable is capped at the amount that the transferring company could utilise itself if it did not transfer those losses. Therefore, if an undertaking cannot provide evidence that it is likely to have current tax liabilities or future taxable profits against which it could utilise the tax losses, then it cannot recognise any LAC of DT in the Solvency Capital Requirement calculation, notwithstanding that they may receive payment for transfer of the tax loss to a group company. This is how Guideline 9 should be read and interpreted.

fiscale l'impresa sia tenuta a dimostrare che, dopo l'applicazione dello *stress*, a livello individuale, possa disporre di DTL nette e generare utili futuri per l'ammissibilità delle nDTA nel rispetto dei criteri trattati al punto 2.3.

3. Consultazione delle integrazioni regolamentari implementative della disciplina

25. In aggiunta alle eventuali modifiche regolamentari ad esito dei commenti e osservazioni formulati nell'ambito della pubblica consultazione dei documenti di consultazione n. 17/2015 e n. 6/2016, è intenzione dell'Istituto riprendere in sede regolamentare anche i presidi che consentano l'attuazione dell'attività di vigilanza descritta nella presente lettera.

26. Considerato che tali aspetti, seppure implementativi di principi del *framework* normativo europeo in materia, non sono stati oggetto delle precedenti consultazioni, in quanto non erano già presenti nei Documenti di consultazione n. 17/2015 e n. 6/2016, l'IVASS intende cogliere l'opportunità della presente lettera al mercato per ricevere commenti ed osservazioni in ordine alle specifiche su:

- a) l'orizzonte temporale delle valutazioni, coerente con la prassi utilizzata da ciascuna impresa nella definizione delle previsioni strategiche, e comunque non superiore ai 5 anni;
- b) la coerenza delle valutazioni prospettiche con le valutazioni prudenziali sottostanti l'ORSA, opportunamente riconsiderate per tenere conto dello *stress*;
- c) le valutazioni di ammissibilità delle nDTA derivanti da DTL nette, per medesima tipologia di imposta connotata dagli stessi tempi di riconoscimento;
- d) l'integrazione di informativa da rendere nel SFCR e nel RSR;
- e) altri aspetti.

27. Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere inviate all'IVASS al seguente indirizzo di posta elettronica: LACDT@ivass.it, utilizzando l'apposita tabella allegata (Allegato 2).

28. Considerato che si tratta di recepimento nazionale di disposizioni interpretative del quadro normativo vigente il termine della pubblica consultazione è fissato al 30 settembre 2016.

29. Al termine della fase di pubblica consultazione saranno rese pubbliche sul sito dell'Autorità:

- le osservazioni pervenute, con l'indicazione del mittente, fatta eccezione per i dati e le informazioni per i quali il mittente stesso richieda la riservatezza, motivandone le ragioni. Il generico avvertimento di confidenzialità del contenuto della *e-mail*, in calce alla stessa, non sarà considerato una richiesta di non divulgare i commenti inviati. I commenti pervenuti oltre il termine sopra indicato non saranno presi in considerazione;
- le conseguenti risoluzioni dell'Autorità.

Distinti saluti

Per delegazione del Diretorio Integrato

[firma 1]